



Comune di Hône – Commune de Hône
Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 11

OGGETTO:

"APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022".-

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventisette**, del mese di **aprile**, alle ore **venti** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta CHIUSA AL PUBBLICO di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
MICHELETTO ALEX	Sindaco	X	
COLLIARD LISA	Vice Sindaco	X	
AMBROSI ROBERTO	Assessore	X	
BORETTAZ STEFANO	Assessore	X	
BREMEC ALESSIA	Consigliere	X	
CANALE CLAPETTO ROSSANA	Consigliere		X
CASSOL ALICE	Presidente	X	
COLLIARD OMAR	Consigliere	X	
COLLIARD ORNELLA	Consigliere		X
DE SIMONE LARA	Consigliere	X	
FAVRE DAVIDE	Consigliere	X	
GRIVEL PAOLO	Assessore	X	
PERRON NATHALIE	Consigliere	X	
PRADUROUX ENNIO CLEMENTE	Consigliere	X	
SAVIN ONORIO	Consigliere	X	
	Totale	13	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale ROLLANDOZ PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CASSOL ALICE nella sua qualità di Presidente Del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022".-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei;
- Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e smei;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 dell'11/12/2017;
- il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 in data 22/04/2021 avente ad oggetto: "Conferimento degli incarichi di segretario comunale dell'ambito territoriale sovracomunale di Hône, Bard, Champorcher e Pontboset: espressione parere vincolante ai sensi dell'art. 24 della convenzione quadro e definizione delle competenze da attribuire ai nuovi segretari";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hone n. 3 del 04/05/2021 recante ad oggetto: "conferimento dell'incarico di segretario e adempimenti connessi alle sig.re Paola Rollandoz e Laura Morelli con decorrenza dal 06.05.2021 dei comuni convenzionati di Hône, Bard, Champorcher e Pontboset".
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data odierna con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2022 all'oggetto "Approvazione bilancio di previsione pluriennale e relazione previsionale programmatica 2022/2024 e del DUP";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 25.01.2022 ad oggetto: "Approvazione del documento equivalente al PEG di cui all'art. 11 del vigente regolamento di contabilità e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2022/2024 ai responsabili di spesa. Approvazione piano della performance 2022-2024";
- il decreto sindacale emesso dal Comune di Hône n. 4 in data 05/05/2021 con il quale, tra l'altro, i due Segretari comunali sono stati confermati quali Responsabili degli uffici Unici comunali associati di contabilità, organizzazione generale e polizia locale secondo il criterio di territorialità definito con il verbale di deliberazione della conferenza dei sindaci n. 4 del 22.04.2021.
- il decreto sindacale n. 8 del 14.12.2021 con il quale il segretario comunale – dott.ssa Paola ROLLANDOZ, è stata nominata Responsabile dell'ufficio tecnico comunale dal 01.01.2022;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 114 in data 22.11.2021 venivano approvate, tra l'altro, in via provvisoria nelle more dell'approvazione del PEF in capo all'Unité Mont Rose, gestore del servizio, sulla base dell'MTR ARERA, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 sulla base del PEF 2021 confermando quindi quelle già approvate nell'anno 2021, stabilendo inoltre che la riscossione dell'imposta sarebbe stata effettuata nei termini di seguito indicati:

TARI	Acconto	30 settembre 2022
	Saldo	31 marzo 2023

e riservandosi di apportare le successive e necessarie variazioni e/o integrazioni all'atto stesso, entro i termini fissati dalla legge, in relazione a eventuali nuove disposizioni in corso;

DATO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 dell'11/04/2021 si è deliberato di prendere atto del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti MTR2 dicui alla deliberazione di ARERA 363/2021, predisposto dall'Ente gestore sub ato E Walser-MontRose;

RILEVATO CHE dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € **204.980**, di cui € **166.327,00** per costi variabili ed € **38.331,00** per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

CONSIDERATO CHE:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa,
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;
- il costo presunto, per l'anno 2022, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi € **204.658**, e comprende i costi fissi, pari al 18,73% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 81,27%;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso l'applicazione di coefficienti stabiliti fra un minimo e un massimo;

- rilevato che dall'analisi degli utenti soggetti al pagamento della tassa rifiuti e attualmente a ruolo e in particolare dal numero di componenti dei nuclei familiari e dai metri occupati per quanto riguarda l'utenza domestica e dalla tipologia di attività commerciale e superficie con relativo potenziale conferimento al servizio per le attività produttive, i costi sono ripartiti come segue:

	costi fissi	Costi variabili
Utenza domestica	88%	62%
Utenza non domestica	12%	38%

DATO ATTO CHE i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare), Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività), utilizzati per la determinazione delle tariffe 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

RILEVATO che a fronte di spese complessive risultanti dal PEF approvato pari ad Euro 204.658,00 e alla tariffa massima riconosciuta dall'Arera pari ad Euro 197.816,00 è stata presentata istanza per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per un delta pari ad euro 6.842,00 come da relazione allegata al PEF approvato dal sub Ato Walser Mont Rose con verbale n. 23/2022, e che pertanto le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio Comunale vengono calcolate sulla base di un'entrata di euro 204.658,00 superando il limite di crescita come definito all'art. 4 Allegato A della Delibera ARERA 363/2021;

ATTESO che le ulteriori agevolazioni e riduzioni previste dal vigente regolamento vengono coperte da fondi propri dell'Ente (previsto dal comma 1, lett. e-ter) del decreto legge 16/2014, convertito in legge 68/2014);

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 29.06.2021, deliberazione con la quale veniva altresì abrogato il regolamento di pari oggetto approvato con precedente deliberazione n. 26 del 03/08/2020;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per

l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO CHE il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 26 in data .03/08/2020;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

CON il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs 267/200-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

CON il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 5, comma 1 lett. a) del vigente Regolamento di contabilità;

CON il parere favorevole in tema di legittimità della proposta, ad opera del Segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lett. d) della L.R. 46/1998 e dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese:

presenti: 13;

astenuti: 0;

favorevoli: 13;

contrari: 0;

DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE		
NUMERO COMPONENTI NUCLEO	PARTE FISSA (€/mq/anno)	PARTE VARIABILE (€/anno)
1 componente	0,32587	90,13501
2 componenti	0,38018	180,27003
3 componenti	0,41898	230,97097
4 componenti	0,45001	276,03848
5 componenti	0,48105	349,27318
6 componenti	0,50432	383,07381
TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE		
ATTIVITA' PRODUTTIVE	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,07528	1,12424
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,15761	3,80512

Stabilimenti balneari	0,08939	1,34476
Esposizioni, autosaloni	0,07057	1,08100
Alberghi con ristorante	0,25171	3,80080
Alberghi senza ristorante	0,18819	2,83222
Case di cura e riposo	0,22348	4,32400
Uffici, agenzie	0,23524	2,67540
Banche ed istituti di eredito, studi professionali	0,12938	3,02680
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,20466	3,89160
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,25171	4,32400
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,16937	3,24300
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,21642	3,45920
Attività industriali con capannoni di produzione	0,10115	3,24300
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,12938	3,24300
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,	1,13856	8,64800
Bar, caffè, pasticceria	0,85627	8,64800
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,41402	6,23953
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,36227	5,62120
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,42555	21,49893
Discoteche, night-club	0,24465	3,70134
Magazzini attività produttive	0,00000	0,00000
Magazzini attività artigianali	0,00000	1,72960

2. DI DARE ATTO cha a fronte di spese complessive risultanti dal PEF approvato pari ad Euro 204.658,00 e alla tariffa massima riconosciuta dall'Arera pari ad Euro 197.816,00 viene presentata istanza per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffare per un delta pari ad euro 6.842,00 come da relazione allegata al PEF approvato dal sub Ato Walser Mont Rose con verbale n. 23/2022;
3. DI DARE ATTO che sulle tariffe di cui sopra verranno applicate le riduzioni nei casi previsti nel Regolamento comunale per la Tari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/06/2021;
4. DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2022;
5. DI CONFERMARE le scadenze per la riscossione della tariffa già stabilite con propria deliberazione 114 in data 22.11.2021 in particolare il 30 settembre 2022 (prima rata in acconto) e 31 marzo 2023 (seconda rata a saldo);
6. DI INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale;
8. DI DEMANDARE al Responsabile dell'ufficio tributi comunale l'adozione degli adempimenti conseguenti al presente atto.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to CASSOL ALICE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to ROLLANDOZ PAOLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Hône, li 28-apr-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROLLANDOZ PAOLA